



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 398/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pierluigi Caputo, Giuseppe Graziano, Luciana De Francesco e Pasqualina Straface

RECANTE:

“Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: PIERLUIGI CAPUTO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira ad integrare le disposizioni normative della legge regionale 16 dicembre 2021 n. 33 recante: “Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale.”.

Nello specifico, si osserva che la Regione Calabria soffre una criticità strutturale perdurante da oltre 15 anni riguardante il sistema sanitario regionale. Tale crisi sistemica è testimoniata dal susseguirsi di regimi normativi straordinari nonché dal commissariamento da parte del Governo centrale in ordine alle principali attribuzioni in materia di sanità.

I livelli essenziali di assistenza non hanno raggiunto in tale arco temporale risultati soddisfacenti e in linea con i più performanti sistemi regionali italiani. Quanto esposto testimonia anche e soprattutto una necessità di riassetto organizzativo del sistema universitario/assistenziale regionale che consenta di arginare:

- la costante fuga di personale medico e assistenziale verso altri sistemi regionali italiani ed esteri;
- la costante mobilità passiva dei pazienti verso altri sistemi sanitari regionali;
- la carenza di formazione adeguata tanto in ambito amministrativo che in ambito sanitario;
- la carenza di programmazione sanitaria tanto dal punto di vista territoriale che ospedaliero.

Il recente rafforzamento della collaborazione del sistema sanitario calabrese con le università della regione, testimoniata dalla nascita per fusione dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, l’istituzione di corsi di studio in Medicina e Chirurgia nelle città di Catanzaro, Crotone e Cosenza, l’attivazione di nuove Scuole di specializzazione nell’area medica presso U.M.G. e Unical, hanno contribuito ai miglioramenti degli indicatori LEA, per come accertati tanto dal Ministero della Salute che da AGENAS.

In un contesto in cui sono sempre più evidenti i benefici della sinergia tra l’Università della Calabria e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, che ha favorito, tra l’altro, l’acquisizione di specialisti altamente qualificati e ha già prodotto tangibili segnali di miglioramento dell’assistenza in alcuni settori, appare non differibile l’adozione di un provvedimento legislativo volto al perfezionamento dei protocolli di intesa in essere tra la Regione Calabria, l’Università della

PROPOSTA DI LEGGE N. 398/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pierluigi Caputo, Giuseppe Graziano, Luciana De Francesco e Pasqualina Straface

RECANTE:

“Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Calabria e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza e l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca in linea con il panorama nazionale.

Per quanto sopra descritto, considerato che la “Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale”, da ultimo, è stata disciplinata con la legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33, con la presente proposta di legge si propone l’integrazione della citata norma con gli articoli di seguito descritti:

- l’art. 1 prevede l’inserimento, dopo l’articolo 4, degli articoli:
 - 4-bis, che istituisce l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che subentrerà a tutti i rapporti attivi e passivi all’attuale Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza;
 - 4-ter, che subordina l’efficacia dell’istituzione di cui al precedente articolo all’emanazione e alla successiva pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ex articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, formalmente richiesto dal Presidente della Regione con protocollo n. 211562 del 20.03.2024);
 - 4-quater, che detta la relativa disciplina transitoria dei rapporti di collaborazione tra Azienda Ospedaliera di Cosenza e l’Università della Calabria già attivati a seguito dei protocolli d’intesa ex d.lgs. n. 517/1999 e approvati dai relativi D.C.A.;
- l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore delle modifiche legislative per le quali, stante la natura delle stesse, si rende necessaria una procedura temporale abbreviata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 398/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pierluigi Caputo, Giuseppe Graziano, Luciana De Francesco e Pasqualina Straface

RECANTE:*“Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

Relazione tecnico-finanziaria**Proposta di legge recante: “Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”.**

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale. Ne consegue l’invarianza finanziaria della proposta di legge a carico del bilancio regionale

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che integra le disposizioni normative della legge regionale n. 33/2021 attraverso l’inserimento degli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che contiene la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €
Art. 3	Disciplina l’entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”.

Art. 1

(Inserimento degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater nella l.r. n. 33/2021)

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale), sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis

(Istituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza)

1. Al fine di realizzare la completa integrazione dell’attività di didattica, di assistenza e di ricerca tra il Servizio sanitario regionale e l’Università della Calabria (Unical), nonché di assicurare, in armonia con i principi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università), la prosecuzione dei rapporti tra Unical e Servizio sanitario nazionale, già avviati in linea con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e il d.lgs. n. 517/1999, attraverso i protocolli d’intesa n. 96631 del 30 dicembre 2022 e n. 17864 del 20 settembre 2023 stipulati tra la Regione Calabria e l’Unical e i successivi addenda integrativi, nonché attraverso gli accordi attuativi dei predetti protocolli stipulati tra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza e l’Unical e i rispettivi decreti di approvazione del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria, è istituita, ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.lgs n. 517/1999, con l’efficacia di cui all’articolo 4-ter della presente legge, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza (AOU Cosenza).

2. L’AOU Cosenza è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Art. 4-ter

(Efficacia dell’istituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza)

1. L’efficacia dell’istituzione dell’AOU Cosenza è condizionata all’emanazione, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 517/1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

PROPOSTA DI LEGGE N. 398/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pierluigi Caputo, Giuseppe Graziano, Luciana De Francesco e Pasqualina Straface

RECANTE:

“Integrazione della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale).”

- Relatore: Pasqualina Straface -

(DPCM), su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

2. Dalla data di pubblicazione del DPCM (data di attivazione dell’AOU Cosenza), l’AOU Cosenza subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza, ivi inclusi i rapporti relativi al personale indicati nei protocolli, negli accordi e nei decreti di approvazione di cui all’articolo 4-bis.

3. Alla data di attivazione dell’AOU Cosenza si procede all’adozione dei definitivi protocolli di intesa tra la Regione e l’Unical di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 517/1999.

Art. 4-quater
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell’adozione e pubblicazione del DPCM la disciplina organizzativa dei rapporti tra l’Azienda ospedaliera e l’Unical, in relazione all’integrazione tra le attività assistenziali e quelle didattiche e scientifiche, resta quella indicata dai protocolli, dagli accordi e dai decreti di approvazione di cui all’articolo 4-bis, che possono essere oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni.”.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.